SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 151**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 1992.

Modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta di cui all'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni da inviare al Ministero del tesoro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, in corso di conversione in legge, che ha previsto la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto:

Visto l'art. 8, comma 2, del predetto decreto-legge n. 298 del 1992, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 298 per l'anno 1992 ed entro il 31 marzo 1993 per l'anno successivo, è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro erogato e che il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri;

Visto il decreto 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 22 giugno 1992, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze che, in attuazione del citato art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 298, ha individuato, per l'anno 1992, l'ammontare del credito di imposta attribuibile alle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti sulla base del numero dei litri erogati:

Visto il comma 4 del predetto art. 8, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 298 del 1992, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro al fine delle conseguenti contabilizzazioni;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. I beneficiari del credito di imposta di cui all'art. 8, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni per i quali spetta il credito di imposta medesimo, devono compilare l'apposito prospetto in essa contenuto, nel quale vanno indicati i seguenti elementi:

1) l'ammontare del credito di imposta determinato sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 298 del 1992, che compete per ciascun periodo di imposta:

2) l'ammontare dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'ammontare dell'imposta locale sui redditi, dei quali non è stato effettuato, in tutto o in parte, il versamento per effetto dell'utilizzazione del credito di imposta di cui al punto 1):

3) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto di cui non è stato eseguito il versamento per effetto dell'utilizzazione del credito di imposta di cui al punto 1);

4) l'ammontare del credito di imposta che residua dopo l'utilizzo di cui ai punti che precedono.

2. I soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare e che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi anteriormente alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione relativi all'anno 1992, devono allegare alle dichiarazioni un prospetto redatto secondo i criteri e con le modalità di cui al precedente comma 1.

Art. 2.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette o i centri di servizio, ove istituiti, nell'ambito delle procedure di liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi provvedono al controllo formale del credito di imposta esposto in dichiarazione, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Al controllo del corretto utilizzo da parte dei soggetti beneficiari del credito di imposta provvedono gli uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi degli articoli 37 e seguenti del predetto decreto.

Art. 3.

1. Il centro informativo delle imposte dirette procede entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ad effettuare le comunicazioni relative all'utilizzazione del credito di imposta spettante per il periodo di imposta medesimo al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

92A3043

DECRETO 23 giugno 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

In data 2 maggio 1992:

uffici del registro: bollo, demanio ammende; successioni e conservatoria dei registri immobiliari di Catania, a causa della disinfestazione dei locali ove sono ubicati i menzionati uffici;

In data 4 e 5 maggio 1992:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Messina e ufficio del registro di Patti, per la disinfestazione dei locali dei detti uffici;

In data 8 e 9 maggio 1992:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

In data 9 maggio 1992:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Catania, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

In data 15 maggio 1992:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Volterra, per l'adesione ad una manifestazione di sciopero generale, indetta dalle organizzazioni sindacali, di gran parte del personale in servizio presso il detto ufficio; ramo registro;

In data 16 maggio 1992:

conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato, che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro, degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e della conservatoria dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 2 MAGGIO 1992

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo, demanio e ammende di Catania;

ufficio del registro successioni di Catania;

conservatoria dei registri immobiliari di Catania.

IN DATA 4 E 5 MAGGIO 1992

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Messina;

ufficio del registro di Patti.

IN DATA 8 E 9 MAGGIO 1992

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 9 MAGGIO 1992

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Catania.

IN DATA 15 MAGGIO 1992

Regione Toscana:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Volterra; ramo registro.

IN DATA 16 MAGGIO 1992

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3044

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 giugno 1992.

Istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, concernente «Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini»;

Visto, in particolare, l'art. 17 di detta legge, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dell'albo nazionale degli assaggiatori;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Istituzione dell'albo

1. È istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo

1. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma della scuola dell'obbligo;
diploma di perito agrario o diplomi equiparati;
diploma di perito agrario specializzato in elaiotecnica;
laurea in scienze agrarie o in scienze forestali;
laurea in chimica;
laurea in biologia;
laurea in scienze delle preparazioni alimentari;
titoli di studio equipollente, anche conseguiti all'estero;

b) essere in possesso di diploma o attestato rilasciato a seguito di partecipazione a corsi di specializzazione in degustazione di oli organizzati da associazioni o enti regionali, nazionali o internazionali operanti nel settore della degustazione degli oli, secondo i criteri stabiliti nell'allegato XII al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991;

c) dimostrazione, mediante appositi attestati o documentazione, di avere esercitato l'attività di assaggiatore per almeno un biennio;

d) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale ai sensi del successivo art. 3.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera *c)*, è richiesto obbligatoriamente a partire dal terzo anno dalla istituzione dell'albo nazionale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Requisito dell'idoneità morale

1. Il requisito dell'idoneità morale si considera insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-*bis* del codice penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, con gli effetti di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Art. 4.

Domanda per l'iscrizione nell'albo

1. Gli interessati all'iscrizione nell'albo presentano apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di residenza.

2. Nella domanda i richiedenti dichiarano:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio e la dimora, nonché l'esatto recapito;

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, con l'indicazione dell'università, dell'istituto, dell'ente, dell'organizzazione o dell'organismo che ha rilasciato il titolo o l'attestato e della relativa data,

3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2.

4. Il requisito dell'idoneità morale è comprovato:

a) dal certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

b) dalla certificazione prevista dall'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

5. Il requisito dell'idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Procedimento per l'iscrizione nell'albo

1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata e provvede alla trasmissione della domanda stessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

2. L'scrizione nell'albo è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il Ministro, ove lo ritenga necessario, può richiedere, tramite la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, chiarimenti e integrazioni sulla documentazione allegata alla domanda di iscrizione. In tal caso, il termine è sospeso e lo stesso ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richiesti.

3. Il decreto ministeriale di iscrizione è trasmesso alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la quale ne dà comunicazione all'interessato.

Art. 6.

Cancellazione dell'iscrizione nell'albo

1. La cancellazione dell'iscrizione nell'albo è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su domanda dell'interessato, ovvero per il venir meno del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

Art. 7.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

92A3033

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 maggio 1992.

Finanziamento del secondo trimestre 1992 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministro della Sanità, sentito il consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del consiglio sanitario nazionale;

Tenuto conto che la predetta conferenza Stato-regioni, con le determinazioni del 13 febbraio 1992, ha espresso il proprio parere sulla proposta del Ministro della sanità di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1992;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale dispone che il Governo, con apposito provvedimento, d'intesa con la conferenza per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina — con effetto dal primo gennaio 1992 — i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale nonché gli standard organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992;

Visto che il CIPE, con delibera del 25 marzo 1992, nelle more della predisposizione del provvedimento di cui sopra, — dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1992 di complessive lire 82.870 miliardi — ha determinato, in acconto, per il primo semestre 1992, l'assegnazione in favore delle regioni e province autonome, dell'importo complessive di 39.370 miliardi;

Visto, altresì, che il CIPE con la stessa delibera del 25 marzo 1992, ha determinato in L. 148.000.000.000 la quota annua 1992 da assegnare in favore dell'associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 37.000.000.000;

Visto il proprio decreto n. 122840 del 24 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato erogato, per le necessità finanziarie del primo trimestre 1992 l'importo complessivo di lire 19.685 miliardi in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di lire 37 miliardi in favore dell'associazione italiana della Croce rossa;

Tenuto conto che occorre provvedere, per intanto, all'assegnazione e all'erogazione in favore delle province autonome delle quote del secondo trimestre 1992 per un importo complessivo di lire 19.685 miliardi;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del quarto trimestre 1991 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, a titolo di acconto, per il secondo trimestre 1992, della somma complessiva di L. 19.685.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 37.000.000.000 in favore dell'associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992, che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

É assegnata, a titolo di acconto, per il secondo trimestre 1992, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di lire 19.685.000.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.502.482.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	23.588.000.000
Regione Lombardia	»	3.185.591.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	105.806.500.000
Provincia autonoma di Trento	»	113.876.000.000
Regione Veneto	»	1.557.289.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	371.643.000.000
Regione Liguria	»	627.418.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	1.408.881.000.000
Regione Toscana	»	1.259.287.000.000
Regione Umbria	»	286.739.000.000
Regione Marche	»	502.413.500.000
Regione Lazio	»	1.834.362.500.000
Regione Abruzzo	»	437.537.500.000
Regione Molise	»	115.232.500.000
Regione Campania	»	2.001.053.500.000
Regione Puglia	»	1.410.222.000.000
Regione Basilicata	»	199.390.500.000
Regione Calabria	»	702.286.500.000
Regione Sicilia	»	1.508.994.500.000
Regione Sardegna	»	530.906.000.000
Totale	L.	19.685.000.000.000

È assegnato, inoltre, in favore dell'associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 37.000.000.000 per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1992.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992, per l'importo complessivo di L. 19.722.000.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 19.685.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1

È autorizzato, inoltre, il versamento di L. 37.000.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 19.722.000.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 223

92A3031

DECRETO 20 giugno 1992.

Procedure e criteri relativi ai mutui che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per i servizi di trasporto pubblico di propria competenza, e le aziende per i servizi di trasporto ferroviario e automobilistico di competenza statale, sono autorizzati a contrarre ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito nella legge 21 marzo 1991, n. 97, per garantire il finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazionedel nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito nella legge 21 marzo 1991, n. 97, con il quale, al fine di garantire il finanziamento degli ulteriori oneri, pari a lire 440 miliardi per l'anno 1991, derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, le regioni le province autonome di Trento e Bolzano, per i servizi di trasporto pubblico di propria competenza, nonché le aziende per i servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico di competenza statale, sono state autorizzate a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1991, mutui quindicennali — secondo procedure e criteri da stabilirsi con decreto del Ministro del Tesoro — d'importo non superiore a quello risultante dalla ripartizione, secondo i criteri di cui all'art. 1 della disposizione di legge innanzi citata, del suddetto finanziamento di lire 440 miliardi, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che occorre emanare il previsto decreto per stabilire le procedure ed i criteri per la contrazione dei mutui di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Le operazioni di mutuo di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito nella legge 21 marzo 1992, n. 97, possono essere attivate con qualsiasi ente creditizio iscritto all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme di legge statutarie e delle istruzioni di vigilanza che ne disciplinano l'operatività.

Art. 2.

1. I mutui possono essere regolati sia a tasso fisso che a tasso variabile.

2. Nelle operazioni regolate a tasso fisso, il tasso d'interesse annuo posticipato applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo.

3. Nelle operazioni di mutuo regolato a tasso variabile la misura massima del tasso d'interesse annuo posticipato applicabile è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del Servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione;

b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75% riferita al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione.

Al dato come sopra calcolato, arrotondato — se necessario — per accesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80%.

Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro.

4. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo.

Art. 3.

1. I mutui saranno stipulati nei limiti d'importo risultanti dalla ripartizione, secondo i criteri di cui all'art. 1 della disposizione di legge citata nelle premesse, del finanziamento in parola di lire 440 miliardi.

2. I relativi contratti saranno trasmessi, entro trenta giorni dalla loro stipulazione, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, a cura di ciascun ente creditizio, nel caso di unico mutuante, o a cura del capofila, nel caso di pool.

Art. 4.

1. L'ente mutuante, in proprio o in quanto capofila nei casi di pool, verserà al mutuatario l'importo del mutuo stesso, in unica soluzione, dandone comunicazione alla Direzione generale del tesoro.

2. Detto versamento sarà effettuato:

a) se mutuatario è una regione o una provincia autonoma, al conto corrente generale infruttifero che la stessa intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato;

b) se mutuatario è un'azienda di trasporto soggetta al sistema di tesoreria unica, alla contabilità speciale che la stessa intrattiene con la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

c) se mutuatario è un'azienda di trasporto non soggetta al sistema di tesoreria unica, al conto corrente che questa intrattiene con il proprio tesoriere.

3. I rapporti finanziari tra gli enti creditizi partecipanti al pool, derivanti dalla somministrazione del mutuo e dalle riscossioni delle rate di ammortamento, sono regolati esclusivamente tra di loro, rilevando, nei rapporti esterni, esclusivamente l'ente capofila.

Art. 5.

1. Le rate di ammortamento saranno corrisposte in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata del mutuo, dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, mediante pagamenti a favore dell'unico mutuante o del capofila del pool.

2. Gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso previsto per l'operazione di mutuo, sono corrisposti, con le modalità di cui al precedente comma, unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo ed il loro importo sarà gravato dagli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

3. Gli enti creditizi mutuanti faranno pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, con almeno cinquanta giorni di anticipo, gli avvisi di pagamento, nei quali dovranno essere specificate le varie componenti (interessi, capitale, spread) della somma da pagare e le modalità dell'accredito. Per le operazioni regolate a tasso variabile dovrà essere dettagliato il calcolo del tasso semestrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3032

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 3 aprile 1992.

Proroga per il perfezionamento da parte della regione Sardegna degli atti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione di progetti approvati relativi a strutture turistiche, ricettive e tecnologiche nell'ambito regionale.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1992, con cui sono stati approvati i progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna;

Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della citata legge 30 dicembre 1988, n. 556, la regione è tenuta a stipulare gli atti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione di progetti approvati, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dei progetti;

Considerato che la regione Sardegna ha fatto presente l'impossibilità di procedere agli adempimenti di cui sopra a causa di insorte difficoltà amministrative;

Ritenuto che le motivazioni addotte dalla regione appaiono meritevoli di considerazione in quanto il termine di cui al richiamato art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 556, non appare sufficiente al perfezionamento degli atti di concessione, alla luce dei motivi sopracitati;

Ritenuto che nella situazione così delineatasi non esistono le condizioni per esercitare legittimamente la facoltà di revoca dei finanziamenti già concessi;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;

Decreta:

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, la regione Sardegna provvederà alla segnalazione delle inadempienze verificatesi, decorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini indicati nel decreto citato nelle premesse.

Roma, 3 aprile 1992

Il Ministro: TOGNOLI

92A3034

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 25 giugno 1992, n. 161551.

Applicazione del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, che attua le direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione. (*Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 1991, n. 233).

Il decreto legislativo in oggetto, entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, prevede che dal 1° luglio 1992 i recipienti a pressione semplici disciplinati dalla direttiva numero 87/404/CEE devono essere costruiti conformemente ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva medesima.

Di conseguenza trattandosi di una direttiva che prevede un'armonizzazione totale della normativa che regola la costruzione dei suddetti recipienti, tutta la vigente legislazione in materia in contrasto con la sopracitata direttiva non è applicabile dalla data del 1° luglio 1992.

In assenza delle relative norme armonizzate, elaborate in sede CEN, ed approvate dalla Commissione della Comunità europea, si ritiene che la verifica della rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza potrà essere effettuata sulla base dei criteri indicati nell'allegato I del decreto delegato 27 settembre 1991, n. 311, e tenendo conto delle vigenti norme tecniche nazionali in quanto compatibili con i predetti criteri.

Qualora successivamente alla data di entrata in vigore della presente circolare dovessero essere pubblicate alcune norme armonizzate le disposizioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili per la parte non coperta dalle suddette norme.

I recipienti a pressione in parola, dal 1° luglio 1992 dovranno riportare, oltre le indicazioni previste nella direttiva, anche il numero distintivo dell'organismo notificato alla CEE.

Considerato inoltre che la direttiva CEE n. 90/488 ha ammesso per il periodo fino al 1° luglio 1992 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti conformi alla normativa vigente sul territorio di ciascun Paese CEE prima dell'attuazione della direttiva n. 87/404, si ritiene tale data ultimativa per la produzione in essere.

Pur tuttavia i recipienti a pressione semplici costruiti anteriormente al 1° luglio 1992, purché installati con altri componenti in un impianto utilizzato per realizzare prodotti industriali più complessi, possono essere commercializzati in data successiva, in quanto la messa in servizio coincide con la data in cui il recipiente è stato venduto dal costruttore al primo utilizzatore, nella specie da identificarsi nell'installatore proprietario dell'impianto assemblato.

Il Ministro: BODRATO

92A3071

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 9ª seduta pubblica per martedì 30 giugno 1992, alle ore diciotto, con il seguente:

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

92A3096

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in XI seduta pubblica per martedì 30 giugno 1992, alle ore diciannove e trenta, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente e consegna da parte del Governo del testo delle dichiarazioni programmatiche.

92A3097

MINISTERO DEL TESORO

N. 120

Corso dei cambi del 22 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1187,350	1187,350	1187,500	1187,350	1187,350	1187.350	1187.680	1187.350	1187.350	1187.350
E.C.U.	1551,050	1551,050	1551 —	1551.050	1551,050	1551,050	1551,040	1551,050	1551.050	1551.050
Marco tedesco	755,920	755,920	756,650	755.920	755.920	755,920	756 —	755.920	755.920	755,920
Franco francese	224,510	224,510	225,100	224,510	224,510	224.510	224.500	224.510	224.510	224.510
Lira sterlina	2208.350	2208,350	2211 —	2208,350	2208,350	2208,350	2208.800	2208.350	2208.350	2208.350
Fiorino olandese	671.090	671,090	671,500	671,090	671.090	671,090	671.071	671.090	671,090	671,090
Franco belga	36.741	36.741	36.740	36.741	36,741	36.741	36.736	36.741	36.741	36,741
Peseta spagnola	12,027	12,027	12,070	12,027	12.027	12.027	12.027	12.027	12,027	12,027
Corona danese	196,350	196,350	196,500	196.350	196,350	196,350	196.370	196.350	196,350	196.350
Lira irlandese	2021.500	2021.500	2022 —	2021,500	2021,500	2021.500	2021.500	2021.500	2021.500	—
Dracma greca	6,217	6,217	6,210	6.217	6,217	6,217	6.216	6.217	6.217	—
Escudo portoghese	9,104	9,104	9,100	9.104	9,104	9.104	9.110	9,104	9.104	9.104
Dollaro canadese	992,350	992,350	993 —	992.350	992.350	992,350	992.700	992.350	992.350	992.350
Yen giapponese	9,335	9,335	9.400	9.335	9,335	9.335	9.338	9.335	9.335	9.335
Franco svizzero	836,900	836,900	838 —	836,900	836,900	836,900	836.850	836.900	836.900	836.900
Scellino austriaco	107,360	107,360	107,650	107,360	107.360	107,360	107.350	107,360	107,360	107.350
Corona norvegese	193.270	193,270	193.500	193,270	193.270	193.270	193.260	193.270	193.270	193.270
Corona svedese	209,340	209,340	209.500	209.340	209,340	209,340	209.290	209.340	209.340	209.340
Marco finlandese	277.500	277,500	277,500	277,500	277,500	277,500	277,550	277,500	277,500	—
Dollaro australiano	890.450	890,450	891 —	890,450	890.450	890.450	890.450	890.450	890.450	890.450

Media dei titoli del 22 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101.900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88.325
» » » 21- 4-1987/94	87.500
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99 —
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	99.025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,675
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,600
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,400
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,400
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99.450
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,150
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	99,125
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	98.825
» » » 12.50% 20-11-1990 96	98.850
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988 96	98,425
» » » 12.50% 18- 1-1991 97	98.800
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98.750
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,675
» » » 12.50% 20- 1-1992 98	97.600
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987 93	97,200
» » » 8.75% 17- 7-1987 93	99 —
» » » 8.50% 19- 8-1987.93	104 —
» » » 8.50% 18- 9-1987 93	101 —
» » » 13.95% 1- 1-1990.94	102.050
» » » 13,95% 1- 1-1990 94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983.93	101,700
» » » Ind. 20- 7-1987 92	99.850
» » » » 19- 8-1987/92	99.800
» » » » 1-11-1987 92	99,675
» » » » 1-12-1987/92	99,900
» » » » 1- 1-1988 93	99,650

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,725
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,800
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,200
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,900
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100 —
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,750
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,875
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,400
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,650
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,025
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,800
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,700
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,850
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,875
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,825
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,450
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,300
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,625
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,525
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,625
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,800
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,925
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,700
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,700
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,725
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,675
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99 —
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,775
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,725
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,625
»	»	»	»	1- 9-1990/95	98,625
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,550
»	»	»	»	1-10-1990/95	98,950
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,075
»	»	»	»	1-11-1990/95	98,725
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,025
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,375
»	»	»	»	1- 1-1991/96	98,850
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,475
»	»	»	»	1- 2-1991/96	98,775
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,800
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,750
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,750
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,700
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,350
»	»	»	»	1- 2-1987/97	97,400
»	»	»	»	18- 2-1987/97	97,425
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	97,150
»	»	»	»	1- 5-1987/97	97,700
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,375
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,400
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,750
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,675
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,775
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98 —
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98 —
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,700
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,575
»	»	»	»	1-10-1991/98	97,350
»	»	»	»	1-11-1991/98	97,525
»	»	»	»	1-12-1991/98	98,425

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	10,50%	1- 7-1992	100,150
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,775
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,600
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,425
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,500
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,425
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,100
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,175
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,200
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,300
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,750
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,350
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,625
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	98,225
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,575
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,850
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,600
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	95,925
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,375
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,475
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,575
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97,875
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	95,075
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	95 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	98,275
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,525
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	95,450

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	100,250
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,025
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,150
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,050
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,300
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,725
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,050
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,575
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,625
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,725
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,650
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,950
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,450
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95,100
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,925
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,175
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,050
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,250
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,350
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103,150
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,150
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M22062

N. 121

Corso dei cambi del 23 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1183,200	1183,200	—	1183,200	1183,200	1183,200	1183,270	1183,200	1183,200	—
E.C.U.	1550,750	1550,750	—	1550,750	1550,750	1550,750	1550,750	1550,750	1550,750	—
Marco tedesco	756,300	756,300	—	756,300	756,300	756,300	756,250	756,300	756,300	—
Franco francese	224,640	224,640	—	224,640	224,640	224,640	224,650	224,640	224,640	—
Lira sterlina	2205,300	2205,300	—	2205,300	2205,300	2205,300	2205,200	2205,300	2205,300	—
Fiorino olandese	671,330	671,330	—	671,330	671,330	671,330	671,350	671,330	671,330	—
Franco belga	36,752	36,752	—	36,752	36,752	36,752	36,744	36,752	36,752	—
Peseta spagnola	12,016	12,016	—	12,016	12,016	12,016	12,017	12,016	12,016	—
Corona danese	196,740	196,740	—	196,740	196,740	196,740	196,740	196,740	196,740	—
Lira irlandese	2021,800	2021,800	—	2021,800	2021,800	2021,800	2021,600	2021,800	2021,800	—
Dracma greca	6,229	6,229	—	6,229	6,229	6,229	6,226	6,229	6,229	—
Escudo portoghese	9,106	9,106	—	9,106	9,106	9,106	9,106	9,106	9,106	—
Dollaro canadese	988,400	988,400	—	988,400	988,400	988,400	989,300	988,400	988,400	—
Yen giapponese	9,296	9,296	—	9,296	9,296	9,296	9,295	9,296	9,296	—
Franco svizzero	836,370	836,370	—	836,370	836,370	836,370	836,350	836,370	836,370	—
Scellino austriaco	107,423	107,423	—	107,423	107,423	107,423	107,444	107,423	107,423	—
Corona norvegese	193,430	193,430	—	193,430	193,430	193,430	193,360	193,430	193,430	—
Corona svedese	209,380	209,380	—	209,380	209,380	209,380	209,400	209,380	209,380	—
Marco finlandese	277,530	277,530	—	277,530	277,530	277,530	277,550	277,530	277,530	—
Dollaro australiano	888,900	888,900	—	888,900	888,900	888,900	889,750	888,900	888,900	—

Media dei titoli del 23 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,300
» » » 21- 4-1987/94	88,575
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,675
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,550
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,425
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,325
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,325
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,200
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,025
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,300
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,900
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,950

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,800
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,950
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,700
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,775
» » » » 19- 8-1987/92	99,825
» » » » 1-11-1987/92	99,575
» » » » 1-12-1987/92	99,875
» » » » 1- 1-1988/93	99,650

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,725
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,750
» » » »	1- 5-1988/93	99,800
» » » »	1- 6-1988/93	100,200
» » » »	18- 6-1986/93	99,800
» » » »	1- 7-1988/93	100,075
» » » »	17- 7-1986/93	99,800
» » » »	1- 8-1988/93	100,025
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	99,875
» » » »	18- 9-1986/93	99,300
» » » »	1-10-1988/93	99,650
» » » »	20-10-1986/93	99,025
» » » »	1-11-1988/93	99,775
» » » »	18-11-1987/93	99,675
» » » »	19-12-1986/93	99,775
» » » »	1- 1-1989/94	99,900
» » » »	1- 2-1989/94	99,850
» » » »	1- 3-1989/94	99,875
» » » »	15- 3-1989/94	99,850
» » » »	1- 4-1989/94	99,750
» » » »	1- 9-1989/94	99,475
» » » »	1-10-1987/94	99,225
» » » »	1-11-1989/94	99,275
» » » »	1- 1-1990/95	99,475
» » » »	1- 2-1985/95	99,475
» » » »	1- 3-1985/95	97,850
» » » »	1- 3-1990/95	98,900
» » » »	1- 4-1985/95	97,725
» » » »	1- 5-1985/95	97,800
» » » »	1- 5-1990/95	98,650
» » » »	1- 6-1985/95	98,750
» » » »	1- 7-1985/95	99,025
» » » »	1- 7-1990/95	98,825
» » » »	1- 8-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1985/95	98,525
» » » »	1- 9-1990/95	98,600
» » » »	1-10-1985/95	98,325
» » » »	1-10-1990/95	98,725
» » » »	1-11-1985/95	98,025
» » » »	1-11-1990/95	98,625
» » » »	1-12-1985/95	98,075
» » » »	1-12-1990/95	99,250
» » » »	1- 1-1986/96	97,825
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,300
» » » »	1- 1-1991/96	98,775
» » » »	1- 2-1986/96	98,500
» » » »	1- 2-1991/96	98,750
» » » »	1- 3-1986/96	98,175
» » » »	1- 4-1986/96	97,450
» » » »	1- 5-1986/96	97,500
» » » »	1- 6-1986/96	99,325
» » » »	1- 7-1986/96	98,925
» » » »	1- 8-1986/96	98,650
» » » »	1- 9-1986/96	98,775
» » » »	1-10-1986/96	97,775
» » » »	1-11-1986/96	97,725
» » » »	1-12-1986/96	97,875
» » » »	1- 1-1987/97	97,300
» » » »	1- 2-1987/97	97,350
» » » »	18- 2-1987/97	97,225
» » » »	1- 3-1987/97	97,450
» » » »	1- 4-1987/97	97,225
» » » »	1- 5-1987/97	97,650
» » » »	1- 6-1987/97	99,150
» » » »	1- 7-1987/97	98,700
» » » »	1- 8-1987/97	98,650
» » » »	1- 9-1987/97	98,250
» » » »	1- 3-1991/98	97,800
» » » »	1- 4-1991/98	97,800
» » » »	1- 5-1991/98	97,775
» » » »	1- 6-1991/98	98,150
» » » »	1- 7-1991/98	98,050
» » » »	1- 8-1991/98	97,925
» » » »	1- 9-1991/98	97,800
» » » »	1-10-1991/98	97,400
» » » »	1-11-1991/98	97,650

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	100,025
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,525
» » »	12,50%	1-10-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,450
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,325
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,350
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,850
» » »	12,50%	1-10-1993	99,025
» » »	12,50%	1-11-1993	99,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,125
» » »	12,50%	17-11-1993	99,275
» » »	12,50%	1-12-1993	99,175
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,375
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,500
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,475
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,275
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,450
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,325
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,950
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,400
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,150
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,175
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,200
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,625
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,600
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,950
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	97,375
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,075
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,850

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	100,075
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,025
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,750
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,175
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,925
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,725
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,700
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,550
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,775
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,175
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,050
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,250
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,450
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,100
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,150
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,450
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	102,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M23062

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS, è determinata come segue, a decorrere dal 1° marzo 1992:

compenso annuo lordo: lire 85 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 200 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

92A3050

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Credito industriale sardo

Con decreto ministeriale 13 maggio 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Credito industriale sardo - CIS, è determinata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1992:

compenso annuo lordo: lire 85 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 200 mila

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

92A3051

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 1 0 9 2 *

L. 1.200